

ECOSUNTEK S.p.A.

Proposte di modifiche statutarie.

Le eliminazioni dal testo originario sono indicate, nella colonna di sinistra, in carattere di colore rosso. Il testo inserito ex novo è indicato, nella colonna di destra, in carattere di colore blu.

STATUTO DI ECOSUNTEK S.P.A. <i>Testo attualmente vigente</i>	STATUTO DI ECOSUNTEK S.P.A. <i>Testo successivo alla modifica</i>
Artt. da n. 1 a n. 22 INVARIATI	
ARTICOLO 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO 23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria. Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. In particolare, gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società. 23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. 23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. 23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. 23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Ciascuna lista dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione da parte del Euronext Growth Advisor, in ordine alla valutazione dei candidati indipendenti. 23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. 23.7 Ogni candidato può presentarsi in una sola	ARTICOLO 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO 23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria. Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. La sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF è verificata nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan. 23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. 23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. 23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. 23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. 23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. 23.7 Ogni candidato può presentarsi in una

Proposte di modifiche statutarie.

Le eliminazioni dal testo originario sono indicate, nella colonna di sinistra, in carattere di colore rosso. Il testo inserito ex novo è indicato, nella colonna di destra, in carattere di colore blu.

lista a pena di ineleggibilità. 23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati ~~per iscritto dal Euronext Growth Advisor~~. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima. 23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 23.10 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: (i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno; (ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. 23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. 23.13 Se nel corso del l'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo. A tal fine le eventuali proposte formulate in assemblea in assenza di liste presentate devono essere includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ed essere accompagnate dalla presentazione dell'attestazione prevista dal presente articolo. 23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di	sola lista a pena di ineleggibilità. 23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati ~~nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan~~. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima. 23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 23.10 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: (i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno; (ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. 23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. 23.13 Se nel corso del l'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo. A tal fine le eventuali proposte formulate in assemblea in assenza di liste presentate devono essere includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ed essere accompagnate dalla presentazione dell'attestazione prevista dal presente articolo. 23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a
---	---

Proposte di modifiche statutarie.

Le eliminazioni dal testo originario sono indicate, nella colonna di sinistra, in carattere di colore rosso. Il testo inserito ex novo è indicato, nella colonna di destra, in carattere di colore blu.

decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.	deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.
Artt. da n. 24 a n. 34 INVARIATI	